



COMUNE DI VIGOLO VATTARO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL
PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA GARIBALDI**

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione, l'occupazione e l'uso da parte di soggetti privati dei posti macchina del parcheggio coperto comunale non custodito ubicato in via Garibaldi, presso il polo scolastico.

ART. 2 RIPARTIZIONE DEI POSTI MACCHINA

L'utilizzo dei n. 22 posti macchina esistenti nel parcheggio interrato viene ripartito nel modo seguente:

n. 11 sono riservati al parcheggio diurno gratuito;

n. 9 sono riservati all'occupazione a pagamento, secondo le modalità previste nel presente regolamento. Un posto macchina è riservato a soddisfare eventuali richieste da parte di associazioni locali .

n. 1 riservato al parcheggio gratuito di automezzi di proprietà del Comune di Vigolo Vattaro.

La ripartizione di cui sopra potrà essere modificata dalla Giunta Comunale in relazione alle esigenze, assicurando comunque al parcheggio gratuito diurno una quota non inferiore al 50% del numero complessivo dei posti macchina.

ART. 3 VEICOLI AMMESSI AL PARCHEGGIO

Con apposita ordinanza sindacale saranno stabilite le categorie di veicoli ammesse al parcheggio, nonché le dimensioni massime degli stessi; dovranno comunque essere esclusi i mezzi agricoli, le macchine operatrici e gli autocarri.

ART. 4 PARCHEGGIO GRATUITO

I posti macchina riservati al parcheggio gratuito sono accessibili nell'orario diurno stabilito con apposita ordinanza sindacale.

Al di fuori di tale orario il parcheggio gratuito è vietato ed ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 5 POSTI MACCHINA A PAGAMENTO

I posti macchina a pagamento sono assegnati per l'occupazione ai soggetti privati che ne facciano richiesta, mediante contratto d'uso, secondo le norme seguenti.

ART. 6 OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l'occupazione di un posto macchina del parcheggio messo a disposizione dal Comune di Vigolo Vattaro a favore dell'utente.

Il contratto non costituisce deposito, né ha luogo consegna o affidamento del veicolo, sicché è escluso ogni obbligo di custodia e riconsegna come pure, di conseguenza, ogni responsabilità per sottrazioni o danni ad opera di terzi. Non è consentito il parcheggio di altri veicoli in luogo di quelli indicati nel contratto.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

I contratti hanno durata di un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre e non sono rinnovabili automaticamente. Sono consentiti contratti di durata anche inferiore e comunque minima di un mese, solo nel caso siano state evase tutte le richieste di occupazione annuale.

ART. 8 CANONE

Il corrispettivo mensile per l'occupazione di un posto macchina è stabilito dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. In caso di mancata adozione della delibera, si intende prorogato il corrispettivo dell'anno precedente.

Per l'anno 2005 il corrispettivo mensile è così fissato:

Euro 40,00 al mese per occupazioni fino a sei mesi;

Euro 37,00 al mese per occupazioni di durata superiore a sei mesi;

Euro 15,00 al mese per l'occupazione del posto riservato alle associazioni locali.

ART. 9 DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI MACCHINA

Gli interessati ad ottenere l'assegnazione di un posto macchina annuale, dovranno presentare domanda al Comune, sul modello fornito dall'Amministrazione comunale, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, indicando, oltre le complete generalità, il Comune di residenza, la professione, l'esatta descrizione della vettura (Marca, modello, cilindrata, alimentazione, numero di targa). Le domande di assegnazione di durata inferiore all'anno, potranno essere presentate in qualsiasi momento, ferma restando la priorità delle domande annuali.

E' consentito indicare sulla domanda fino ad un massimo di n. 4 veicoli che l'utente potrà parcheggiare nel posto macchina assegnato.

Nella domanda l'utente dovrà dichiarare che il veicolo è in condizioni di sicurezza per quanto attiene alla circolazione e al funzionamento e che lo stesso risponde ai requisiti previsti dal presente regolamento.

ART. 10 ELENCO ASSEGNATARI

Il Segretario Comunale predispone l'elenco degli assegnatari dei posti macchina annuali entro il 31 dicembre di ogni anno, che sarà valido per l'intero anno successivo.

Nella formazione di tale elenco, nel caso venissero presentate domande in numero superiore al numero di posti disponibili, il Segretario comunale dovrà attenersi ai seguenti criteri di priorità:

saranno privilegiate le domande annuali;

non potrà essere assegnato più di un posto macchina per ogni soggetto richiedente;
non potrà essere assegnato più di un posto macchina per nucleo familiare;
non proprietà di altro garage o posto macchina coperto nel Comune di Vigolo Vattaro;
sarà data precedenza alle domande di soggetti aventi residenza nel centro storico del paese, così come delimitato ai sensi della vigente disciplina urbanistica;
sarà data precedenza ai residenti di Vigolo Vattaro;
In caso di parità di condizioni si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, così come risultante dal protocollo comunale.

ART. 11 CONTRATTO DI OCCUPAZIONE

Gli interessati dei posti macchina dovranno sottoscrivere il contratto di occupazione secondo lo schema predisposto dagli uffici comunali, che dovrà contenere le seguenti clausole:

il corrispettivo dovrà essere pagato in via semestrale anticipata per i contratti annui e in via completamente anticipata per tutti gli altri contratti;

in caso di mancata occupazione del posto macchina il corrispettivo è ugualmente dovuto e non potrà essere richiesto alcun rimborso;

nel caso l'occupazione si protragga dopo il termine di scadenza del contratto o dopo la disdetta, l'utente è tenuto a versare, a titolo di indennizzo, una somma pari all'ultimo canone mensile per ogni mese o frazione di mese di occupazione;

non è ammessa la risoluzione anticipata per disdetta da parte dell'utente, se non per i contratti annuali, con il preavviso di un mese, tramite lettera raccomandata; in tal caso l'utente è tenuto a pagare il corrispettivo per l'intero trimestre nel quale è stata data la disdetta;

l'amministrazione comunale potrà dare disdetta del contratto, tramite lettera raccomandata, senza alcun preavviso, nei seguenti casi:

a) quanto l'utente effettui il pagamento del canone con ritardo superiore a un mese, rispetto alla scadenza stabilita;

b) in caso di inadempienza degli altri obblighi contrattuali o delle norme regolamentari di utilizzo del parcheggio.

ART. 12 PARCHEGGIO VEICOLI

Ogni posto macchina potrà essere utilizzato per il parcheggio di un solo veicolo. Nella sistemazione delle autovetture, dovrà essere rispettata la segnaletica orizzontale. Nel caso di ingombro, anche parziale, di due posti macchina, sarà applicata una penale pari a una mensilità. In caso di reiterate infrazioni agli obblighi del presente articolo, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 13 CONSEGNA DELLA CHIAVE

All'atto della sottoscrizione del contratto sarà consegnata all'utente una copia della chiave dell'ingresso del parcheggio. L'utente ne assumerà la conseguente responsabilità. La chiave dovrà essere consegnata alla scadenza del contratto.

ART. 14 CAUZIONE

La stipula del contratto è subordinata al versamento di una cauzione da parte dell'utente, di importo pari a due mensilità del canone. Detta cauzione sarà restituita alla scadenza del contratto. In caso di smarrimento o mancata consegna della chiave l'amministrazione incamererà l'intera cauzione, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni.

ART. 15 DIVIETI

Tutti gli utenti sono obbligati ad osservare il presente regolamento, che sarà esposto per estratto al pubblico e le norme che regolano la circolazione interna dei veicoli. Gli utenti sono tenuti ad osservare la segnaletica apposta nel parcheggio e tutte le disposizioni di legge e regolamentari.

All'interno del parcheggio la circolazione va effettuata esclusivamente a passo d'uomo.

E' fatto divieto in particolare:

di fumare, di accendere fuochi o di utilizzare fuoco o luci aperte;

di effettuare lo scarico e il deposito di oggetti di qualsiasi specie e soprattutto di oggetti infiammabili;

di effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo, carica di batterie, accumulatori, ecc., provvedere a riparazioni, carico e scarico del veicolo, scaricare l'acqua di raffreddamento, vuotare posaceneri, ecc.

di lasciare acceso il motore oltre il tempo strettamente necessario per la partenza e le manovre di parcheggio, di provarlo, di suonare il clacson;

di introdurre e parcheggiare veicoli affetti da perdita del serbatoio o del carburante o da altri difetti suscettibili di danneggiare o imbrattare il parcheggio;

di parcheggiare, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata;

di introdurre e parcheggiare veicoli alimentati a G.P.L.;

di parcheggiare i veicoli sulle corsie di transito e comunque intralcianti la circolazione interna.

ART. 16 MISURE DI SICUREZZA – DANNI

L'utente è tenuto a bloccare regolarmente e a chiudere a chiave il veicolo parcheggiato e a lasciare quindi il parcheggio senza indugio. L'utente si obbliga ad utilizzare l'area di parcheggio e le relative attrezzature con la massima attenzione.

Eventuali danni causati dall'utente saranno a suo carico. L'utente è tenuto a rispettare le eventuali disposizioni impartite dal personale comunale incaricato.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative ai contratti di cui al presente regolamento sono di esclusiva competenza del Tribunale di Trento.

**ART. 18
SANZIONI**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i. con l'osservanza delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

**ART. 19
NORMA TRANSITORIA**

In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione comunale potrà aprire i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei posti macchina anche in deroga ai termini di cui all'art. 9, al fine di procedere alla formazione dell'elenco degli assegnatari per l'anno 2005 , ferma restando la scadenza dei contratti al 31.12.2005